

# REGOLAMENTO

pel servizio dei Convogli militari al seguito dei Corpi  
e Distaccamenti di Truppe.

## ART. I.

COL primo di aprile 1807 i Corpi sanno incaricati di provvedere alle somministrazioni dei Convogli mihri pel trasporto al loro seguito dei Militari convalescenti o sciancati, degli effetti di un uso giornaliero.

I trasporti, ai quali i Corpi intieri o di accampamenti hanno diritto, non potranno eccedere le proporzioni seguenti:

### Indicazione della quantità dei trasporti per i Corpi, e per i Distaccamenti.

Reggimenti di Truppe a piedi di 4 Battaglioni	8 carri a 4 bestie
idem	di 3      idem      6      idem
idem	di 2      idem      4      idem
Battaglioni viaggiando separatamente colla cassa e colle	{ 3      idem      1 a 2 bestie
Carte del Reggimento	} 2 a 4      idem
Compagnia franca amministrantesi da sè	1      »      a 3      »
idem de' Veterani	1      »      a 3      »
Reggimento di Truppa a cavallo	2      »      a 4      »
Squadrone	1      »      a 3      »
Artiglieria a cavallo, compresovi il Treo	2      »      a 3      »

### Distaccamenti di Truppe a piedi ed a cavallo.

Dai 25 a 75 uomini.	1      idem      a 1 bestia
Dai 75 a 150 »	1      »      a 2      »
Dai 150 a 300 »	1      »      a 3      »
Dai 300 a 500 »	1      »      a 4      »
Dai 500 al di più »	{ 1      »      a 2      » 1      »      a 4      »

## III.

Le somministrazioni dei trasporti accordati a ciascun Corpo, Battaglione, Squadrone o Distaccamento saranno estinte, metà al trasporto dei Sott'Ufficiali e Soldati fuori di stato li viaggiare a piedi, e metà al trasporto della Cassa, delle Carte e degli effetti d'uso giornaliero,

cioè Valigie d' Ufficiali ( il pes delle quali non potrà eccedere 36 libbre di 12 once ) Sacchi ed armi de' Sott' Ufficiali e Soldati convalescenti o sciancati , ed arne di cavalli lasciati ammalati per istada. Nulladimeno il Carro a e bestie accordato ai Battaglioni in marcia colla Cassa ec. servirà esialmente al trasporto della Cassa e delle Carte.

Il Carro accordato alle Compagni franche ed ai Veterani , ai quali non è dovuto il trasporto direi , dovrà servire al trasporto di tutti gli effetti e dei convalescenti.

#### V.

Saranno pagati per giorno di maia pei trasporti dovuti ai Corpi dietro la fissazione stabilita all' art. 2 sopra tutte le strade indistintamente i prezzi seguenti :

Per ciascuicarro a 4 bestie Lir. 18 00 italiane

» a 3 » » 13 50 »

» a 2 » » 10 50 »

» a 1 » » 5 50 »

Per og cavallo da tiro » 4 50 »

#### V.

Quando i corpi saranno provvedu di carri , e che non avranno dei cavalli , sarà loro somministrato dietro richiesta , quel numero di cavalli da tiro , cui hanno diritto secondo la fissazione portata dall' art. 2. Per le somministrazioni di quea natura , non è accordato ai corpi che il prezzo stabilito dall' articolo precedente per ogni cavallo da tiro.

Allorchè i corpi saranno provvistili carri e cavalli da tiro , questi carri e cavalli verranno dedotti dal numero da accordarsi a tenore del predetto art. 2.

#### I.

All' epoca della Rassegna generale li contabilità d' ogni Corpo o Distaccamento amministrantesi da sè , irà cura del Consiglio d' Amministrazione del Corpo o del Capo de Distaccamento , di stabilire un Riassunto dei trasporti che saranno fatti ad esso accordati pel tempo contemplato dalla Rassegna general Tale Riassunto , appoggiato da documenti giustificativi , sarà rimeso al Sott-Ispettore , il quale previa verificazione ne comprenderà l' ammontare a piedi della detta Rassegna generale mediante un articolo apposito e separato.

#### II.

I Corpi faranno sul loro assegno generale le anticipazioni necessarie per le spese di trasporti ; dipendentemente da ciò , le somme ch' essi riceveranno per questo servizio aranno incorporate nel suddetto assegno di cui faranno parte in articolo distinto e separato , tanto riguardo all' introito che all' uscita.

Allorquando i Corpi non avranno ne' cavalli, nè carri pel servizio dei trasporti, dovranno procurarsene riante accordi particolari.

Tuttavia quando i Corpi e Distaccami non avessero potuto farne seguire la somministrazione col mezzo d' ordi particolari, i carri e cavalli necessarj verranno loro forniti dal destà, dietro domanda in iscritto del Comandante del Corpo o Distamento.

Le somministrazioni saranno sempre gate in mano della parte che le ha fatte prima della partenza dal gondi stazione, ove esse sono state eseguite, cioè quelle fatesi r accordi particolari al prezzo convenuto fra le parti; e quelle s' fatte per ordine o requisizione del Podestà al prezzo stabilito dallrt. IV del presente Regolamento.

Tanto nell' uno, che nell' altro caso Corpo o Distaccamento dovrà sempre riportare dichiarazione del destà del seguito pagamento.

## IX.

I Corpi non potranno sotto verun pento requisire al loro seguito un maggiore numero di carri di quell'determinato dall' art. II, nè obbligare i Conduttori a caricare di i del peso che sarà fissato qui appresso. Egli è loro egualmente pibito di forzarli a raddoppiare la tappa.

## X.

Il *maximum* del peso da portarsi sop ogni carro requisito è fissato come segue, cioè:

Pel carro a quattro bestie, circa { 300 libbre di 12 once nell'Estate  
230 " " " nell' Inverno  
ovvero dodici in quattordici uomini

Pel carro a tre bestie, circa { 2200 libbre once 12 nell'Estate { 0 da 9 a 11  
840 " " " nell'Inverno { uomini

Pel carro a due bestie, circa { 1600 " " " nell'Estate { 0 da 6 a 8  
1380 " " " nell'Inverno { *idem*

Pel carro ad una bestia, circa { 800 " " " nell'Estate { 0 da 3 a 5  
750 " " " nell'Inverno { *idem*

## XI.

In verun caso non potranno essere acrdati nè Cavalli, nè Vetture pel trasporto degli Ufficiali: allorquando se ne procurassero con particolare accordo, la spesa deve essere loro carico, e sarà pagata prima della partenza.

## XII.

Nel caso in cui le sopra descritte dispizioni dessero luogo a discussione fra le parti contraenti, dovranno queste conformarsi alla decisione del Commissario di Guerra, o delotto Prefetto, o del Podestà, salvo l' ulteriore ricorso che le parti credessero di fare al Ministro della Guerra. Ritenuto però, che iCorpi o Distaccamenti non pos-

sono rifiutare di sottomettersi prossimamente alle decisioni del Commissario di Guerra od Autorità militare nonché i Comitati di difesa.

Il carreggio non essendo stato fin' or regolarmente stabilito nell'estensione di tutto il Regno, l'Impresaide' trasporti diretti continuerà ad eseguire le somministrazioni sul più portato dal di lui Contratto del 21 novembre 1806, obbligatorio so il Ministro della Guerra.

Nulla viene egualmente per ora provato relativamente al trasporto dei Sott' Ufficiali, e Soldati viaanti isolatamente e che saranno riconosciuti aver diritto ad essere sportati su Cavallo o sul Carro per causa d' infermità o ferite;

Resta a questo riguardo in vigore il legolamento 20 ottobre 1804.

Dal Palazzo Reale di Milano il 27 febbrajo 1807.

# EUGENIO NPOLEONE.

Per il Vice-Re,  
iere Segretario di Stato,  
L. VACCARI.